



## Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Delibera n. 1656 /2014/IV

Il Consiglio, nella seduta del 16.09. 2014, composto come da verbale in pari data;  
Sentito il relatore, Consigliere Giuliana PASSERO;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modifiche;

Vista l'istanza del 3.9.2014, con la quale il dr. ~~GIULIO PASQUALE~~ comunica la cessazione dell'ordinaria attività della CTC della Calabria e chiede "di conoscere quali siano le sedi disponibili ed i posti vacanti di organico di Presidente, onde esercitare il diritto di opzione" ai sensi dell'art. 44 del D.L.gs n. 545/1992;

Visto l'art. 44 del D.L.gs. n. 545/1992 che prevede per i membri che siano rimasti a comporre la Commissione tributaria centrale sino alla cessazione della attività di tale organo, di essere nominati con preferenza nelle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Atteso che la denominazione di "organo" della richiamata norma attiene alla Commissione tributaria centrale quale Ente giurisdizionale e non alle singole articolazioni territoriali;

Rilevato che il predetto art. 44 del D.L.gs. n. 545/1992, stabilisce che la nomina nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dei componenti della Commissione tributaria centrale, avvenga su domanda degli stessi con criteri di valutazione ed i punteggi richiamati dalla norma;

Attesa la necessità che la Commissione tributaria centrale cessi l'attività nella sua qualità di "Ente" e di acquisire l'effettiva disponibilità di posti - anche per tipologia di incarico - presso le commissioni tributarie provinciali e regionali, onde consentire la presentazione delle domande e la formazione della conseguente graduatoria ex art. 44 del

D.L.gs. n. 545/1992;

Ritenuto che una differente interpretazione della norma *de qua* e la disamina delle singole domande dei giudici delle Sezioni della Commissione tributaria centrale che hanno già ultimato la propria attività giurisdizionale - prorogati con legge 27.2.2014, n. 15 di conversione con modificazioni del D.L. 30.12.2013, n. 150 - lederebbe il principio di *par conditio* ai fini delle nomine nelle commissioni provinciali e regionali, con conseguente vizio di legittimità sulle relative graduatorie;

### DELIBERA

di rigettare l'istanza del dr. ~~MARIO I. DE VITO~~, in quanto la ricollocazione dei componenti della Commissione tributaria centrale nelle Commissioni tributarie provinciali e regionali deve ricondursi alla cessazione dell'attività della Commissione tributaria centrale e non delle singole sezioni territoriali.

Si comunichi all'interessato.

Avverso questo provvedimento è ammesso ricorso, a norma degli articoli 41 e seguenti del D.L.gs. 2.7.2010, n. 104, al tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della presente delibera.

IL PRESIDENTE  
Mario CAVALLARO

